COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 18 **Del 11-03-2021**

Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE - LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno, addì undici, del mese di marzo, alle ore 18:55, nella sala Comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:

SCHIPS TOMMASO	SINDACO	P
RAPINO GIOVANNI	VICE SINDACO	P
FEDELE SALVATORE	ASSESSORE	A

Partecipa il Segretario del Comune DOTT.SSA DI FABIO EVELINA incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il DOTT. SCHIPS TOMMASO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta relativa all'oggetto suindicato corredata dai pareri espressi dai competenti funzionari dell'Ente ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;
- Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Visti i pareri favorevoli espressi dai competenti funzionari dell'Ente ai sensi dell'art. 49 del T.U. degli enti locali;

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale "*... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...*";
- il **comma 837** a mente del quale "*... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*
- il **comma 838** a mente del quale "*... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*";

Richiamati allora:

- il "Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria";
- il "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati";

Dato atto che i suddetti regolamenti saranno sottoposti all'esame del Consiglio Comunale nella seduta di approvazione del bilancio;

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27dicembre 2020, n. 160 dispone che "*... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...*";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al comma 826 e al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa

standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;

- e altresì al comma 841 e al comma 842 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2021 alla determinazione delle tariffe riportate nel prospetto di cui all'**Allegato 1)** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato inoltre atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplina prevista nei regolamenti sopra citati, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- l'art. 106, comma 3-*bis* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "*... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...*";
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono

procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it,

- Con voti unanimi espressi in modo palese,

DELIBERA

1) per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia di approvare, per l'anno 2021, il prospetto delle tariffe/delle tariffe, di cui all'**Allegato 1)**, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente;
3) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della deliberazione di approvazione del presente atto, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

di dichiarare il presente atto, previa separata, unanime votazione, immediatamente eseguibile.

DG18/2011/

TARIFFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ	11,362 €	0,379
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ	17,043 €	0,568
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ	25,564 €	0,852
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ	34,086 €	1,136
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	22,724 €	0,757
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ	34,086 €	1,136
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ	42,607 €	1,420
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ	51,129 €	1,704
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	33,053 €	1,102
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ	49,579 €	1,653
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	33,053 €	1,102
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ	49,579 €	1,653

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ	0,076 €	0,379
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 1 MQ E =< 5,5 MQ	0,114 €	0,568
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ	0,170 €	0,852
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ	0,227 €	1,136
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	0,151 €	0,757
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 1 MQ E =< 5,5 MQ	0,227 €	1,136
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ	0,284 €	1,420
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ	0,341 €	1,704
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1	2,065 €	10,327
STRISCIONI ZONA 1	1,136 €	5,682
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	0,220 €	1,102
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ	0,330 €	1,653

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PUBBLICHE AFFISSIONI		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
AFFISSIONI ZONA 1 MANIF. 70X100	0,103 €	0,172
MAGGIORAZIONE PER URGENZE	30,000 €	

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO		
Classificazione del Comune ai sensi della L. 160 del 27/12/2019	**Tariffa standard ANNUALE**	**Tariffa standard GIORNALIERA**
Comuni fino a 10.000 abitanti	30,00 €	0,600

Classificazione del Comune per occupazione con cavi e condutture ai sensi della L. 160 del 27/12/2019	Tariffa AD UTENZA
Comuni fino a 20.000 abitanti	1,500 €

TARIFFA STANDARD		
Descrizione	**Tariffa**	**Coefficiente**
TARIFFA ANNUALE	30,000 €	1,000
TARIFFA GIORNALIERA PER OCCUPAZIONI	0,600 €	1,000
TARIFFA GIORNALIERA PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	0,200 €	0,333
TARIFFA GIORNALIERA PUBBLICHE AFFISSIONI	0,600 €	1,000
TARIFFA CAVI E CONDUTTURE	1,500 €	1,000

TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO

OCCUPAZIONI ANNUALI		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
ZONA/CATEGORIA 1	17,550 €	0,585
ZONA/CATEGORIA 2	12,300 €	0,410
ZONA/CATEGORIA 3	- €	-
ZONA/CATEGORIA 4	- €	-

OCCUPAZIONI GIORNALIERE		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
ZONA/CATEGORIA 1	0,430 €	0,717
ZONA/CATEGORIA 2	0,720 €	1,200
ZONA/CATEGORIA 3	- €	-
ZONA/CATEGORIA 4	- €	-

OCCUPAZIONI ANNUALI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
SERVIZI PUBBLICA UTILITA'	1,500 €	1,000

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

Il Presidente	**Il Segretario comunale**
f.to Dr. SCHIPS TOMMASO	f.to DOTT.SSA DI FABIO EVELINA

==========

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile dell'impegno recato dal presente provvedimento.

Mozzagrogna, lì _____ Il Responsabile

==========

Reg. Pub. n. 111

Il sottoscritto messo comunale attesta che la presente deliberazione:

- ❑ E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 16-03-2021 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi a partire dal 16-03-2021 al 30-03-2021, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del TUEL.
- ❑ E' stata comunicata ai capigruppo consiliari, con lettera prot. 2052 del 16-03-2021 ai sensi dell'art. 125, comma 1, del TUEL.

Il Messo Comunale
Mozzagrogna, lì 16-03-2021 f.to Dott.ssa D'Onofrio Teresa

- ❑ E' divenuta esecutiva il giorno 11-03-2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.
- ❑ E' divenuta esecutiva il giorno _____ perché decorsi 10 giorni da quello successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 124, comma 1, del TUEL in 15 giorni.

Il Segretario comunale
Mozzagrogna, lì 16-03-2021 f.to DOTT.SSA DI FABIO EVELINA

==========

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario comunale
Mozzagrogna, lì 16-03-2021 DOTT.SSA DI FABIO EVELINA